



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)

det. n. **70/5**

di data: **14 dicembre 2017**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(art.18 statuto Fondazione – procura di data 27.08.2015)

OGGETTO:

Art. 23 del regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Edmund Mach, art. 63, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016, “proroga tecnica” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e per la durata massima di un anno con decorrenza 01/01/2018 del contratto d’appalto racc. n. 126/2012 di data 21 agosto 2012 relativo al servizio di elaborazione paghe e per gli adempimenti previdenziali e fiscali del personale della Fondazione Edmund Mach stipulato con l’operatore economico INFO LINE S.r.L. con sede legale in via Colorno, 63/a, 43122 – Parma (PR), codice fiscale e partita IVA 01921940340.

Importo stimato della proroga per la sua durata massima di un anno: Euro 66.000,00, al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali. CIG 72996440CB.

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la richiesta di data 28 luglio 2016 del Responsabile della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane (d'ora innanzi Ripartizione ORU) della Fondazione Edmund Mach (d'ora innanzi FEM), dott. Gabriele Fauri, con la quale è stato chiesto di attivare la procedura di gara per l'individuazione di un operatore economico cui affidare in *outsourcing* i servizi di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e amministrativi, nonché per il relativo supporto normativo/consulenziale a favore della FEM in considerazione della scadenza al 31/12/2017 del contratto d'appalto in essere (racc. n. 126/2012 di data 21 agosto 2012 stipulato con l'operatore economico INFO LINE S.r.L. con sede legale in via Colorno, 63/a, 43122 – Parma (PR), codice fiscale e partita IVA 01921940340);
- preso atto che con determinazione n. 8/5 di data 22 febbraio 2017 è stata indetta la gara europea a procedura aperta per l'affidamento in *outsourcing* dei servizi di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e amministrativi, nonché per il relativo supporto normativo/consulenziale a favore della FEM;
- preso altresì atto che l'effettuazione della procedura di gara è stata demandata all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (d'ora innanzi APAC) ai sensi dell'art. 36 *ter* 1 della L.P. 23/1990. Con lettera prot. n. 0001344/gg/np di data 22 febbraio 2017 è stato chiesto a quest'ultima di dare avvio alla procedura evidenziando la necessità di garantire la piena operatività del servizio per il primo gennaio 2018 tenendo conto della indispensabile precedente fase di impianto ed avvio dello stesso disciplinata nella documentazione di gara;
- rilevato che, dopo aver apportato le modifiche alla documentazione di gara richieste dall'APAC, con lettera prot. n. 0002993/gg/np di data 27 aprile 2017 è stato chiesto al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento di avviare il procedimento per l'espressione del parere tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma 3 *bis* della L.P. 2/2016;
- dato atto che con parere n. 37/17 di data 1 agosto 2017 il comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile ha espresso parere positivo sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (parametri e criteri di valutazione delle offerte) salvo alcune indicazioni relative all'articolazione dei sub-elementi di valutazione tecnica delle offerte (sostanzialmente riduzione dei sub-elementi di valutazione tecnica dell'offerta e loro accorpamento) e relative ai limiti previsti dal nuovo art. 17, comma 1 della L.P. 2/2016 così come modificato dalla L.P. 2 agosto 2017, n. 9 (che prevede che il peso da attribuire alla componente economica non possa comunque essere superiore al 30 per cento);
- dato inoltre atto che con determinazione n. 56/5 di data 22 settembre 2017, una volta avuto riscontro positivo da parte dell'APAC (documentazione trasmessa in data 2 agosto 2017), sono state approvate le modifiche alla determinazione n. 8/5 di data 22 febbraio 2017 volte a recepire le indicazioni contenute nel parere tecnico-amministrativo;
- rilevato che l'Ufficio Gestione Gare dell'APAC, sulla base della determinazione di indizione, ha provveduto alla predisposizione del bando di gara prot. n. S171/17/544417/3.5/356-2017 di data 6 ottobre 2017 e ai conseguenti obblighi di pubblicazione;
- rilevato inoltre che, come risulta dalla seduta pubblica di data 14 novembre 2017, hanno presentato offerta due operatori economici entrambi ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche;

- preso inoltre atto che la valutazione delle offerte tecniche è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dalla Giunta Provinciale e che con nota prot. n. 0008347 di data 20 novembre 2017 l'APAC ha avviato l'iter di individuazione dei commissari;
- dato atto che ai sensi dell'art. 18, comma 5 della L.P. 2/2016, essendo state ammesse due offerte, il termine massimo assegnato alla commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche viene fissato in quarantuno giorni naturali e consecutivi;
- considerato quindi che, anche ipotizzando ottimisticamente la nomina della commissione giudicatrice entro il mese di dicembre 2017, è impensabile prevedere anche la sola aggiudicazione della procedura prima della scadenza del contratto d'appalto in essere;
- rilevato che una stima ottimistica dei tempi necessari per la stipulazione del contratto e per l'avvio a regime dei servizi potrebbe essere così sintetizzata:
 - a) 30/12/2017 – nomina della commissione giudicatrice;
 - b) 12/02/2018 – conclusione dei lavori di valutazione tecnica delle offerte ammesse;
 - c) 14/02/2018 – apertura delle offerte economiche;
 - d) 19/02/2018 – attivazione della fase di verifica delle offerte anomale;
 - e) 21/03/2018 – aggiudicazione;
 - f) 23/03/2018 – attivazione della fase di verifica dei requisiti di partecipazione;
 - g) 27/04/2018 – stipulazione del contratto;
 - h) 30/04/2018 – inizio fase di impianto ed avvio dei servizi;
 - i) 01/07/2017 – inizio dell'esecuzione del servizio.
- preso quindi atto che si rende necessario garantire la prosecuzione dei servizi in oggetto nelle more dell'espletamento, da parte dell'APAC, della procedura di gara per la scelta del nuovo affidatario oltreché per il tempo necessario al perfezionamento del relativo contratto e per la fase di impianto e avvio dei servizi (secondo la stima di cui al paragrafo precedente quantomeno fino al primo luglio duemiladiciassette);
- rilevato tuttavia che il responsabile della Ripartizione ORU, come del resto ipotizzato anche nella determinazione di indizione della procedura di gara e riportato nel capitolato speciale d'appalto, ha evidenziato che per la natura dei servizi in oggetto il loro avvio non in coincidenza con l'inizio dell'anno solare determina l'insorgere di rilevanti e sproporzionate difficoltà amministrative/tecniche/giuridiche che sconsigliano un "passaggio delle consegne" in corso d'anno. In particolare il responsabile della Ripartizione ORU ha evidenziato che il subentro nell'esecuzione del servizio in corso d'anno, seppur astrattamente possibile, concretamente farebbe emergere le seguenti principali problematiche di non facile risoluzione e che con ogni probabilità non verrebbero nemmeno accettate dall'operatore economico subentrante:
 - a) nel corso dell'anno si dovrebbero trasferire da un operatore economico ad un altro tutti i dati degli imponibili fiscali, previdenziali, assicurativi e TFR progressivi elaborati fino alla data del trasferimento e l'operatore economico subentrante dovrebbe assumersi la responsabilità di elaborare e trasmettere le denunce annue di natura fiscale (CU, 770), assicurativa INAIL (autoliquidazione) ed elaborare i dati ai fini denuncia IRAP per l'intero anno (quindi anche su attività compiuta da altri). Tale situazione è ulteriormente complicata dalle diverse tipologie di rapporti che una persona può avere instaurato con la FEM nel corso dell'anno con i conseguenti agganci degli imponibili fiscali in fase di conguaglio;

- b) molte problematiche emergerebbero nello svolgimento di tutte quelle attività di elaborazione delle denunce effettuate non su base mensile (DMAG operai agricoli), i versamenti trimestrali Fondi complementari (Laborfonds, Previdai, ecc.) perché anche in questo caso l'operatore economico subentrante si troverebbe a svolgere un servizio, assumendosene le conseguenti responsabilità, per periodi non "coperti" dal relativo contratto;
- c) analogamente ulteriori difficoltà si riscontrerebbero nella gestione degli esoneri contributivi, nell'elaborazione dei dati progressivi e annui ai fini contabili (accantonamenti ai Fondi, ecc.), nell'effettuazione di estrapolazioni dati su base annua, nella compilazione di statistiche annue (es. SICO), ecc. ed in generale per tutte le attività che l'operatore economico subentrante è tenuto a svolgere e che si basano su quelle espletate dall'operatore economico uscente.
- preso atto che il responsabile della Ripartizione ORU ha inoltre evidenziato che un avvio dell'esecuzione del contratto in corso d'anno porterebbe a replicare le problematiche sopra esposte anche per i futuri contratti d'appalto che la FEM sarà chiamata a stipulare (il termine finale del contratto non coinciderebbe infatti più con la fine dell'anno solare);
 - preso inoltre atto che responsabile della Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo (d'ora innanzi Ripartizione CFC), il dott. Alessandro Barbera, ha evidenziato che in caso di subentro in corso d'anno emergerebbero anche delle rilevanti problematiche ai fini delle registrazioni contabili;
 - rilevato quindi che il responsabile della Ripartizione ORU ha chiesto, per le motivazioni sopra riportate, che nelle more dell'espletamento da parte dell'APAC della procedura di gara si proceda con una "proroga tecnica" del contratto in essere di durata annuale in modo da ipotizzare l'avvio del servizio da parte dell'operatore economico individuato tramite detta procedura espletata dall'APAC in coincidenza con l'inizio dell'anno solare 2018;
 - preso atto che il contratto d'appalto racc. n. 126/2012 di data 21 agosto 2012 stipulato con l'operatore economico INFO LINE S.r.L. prevedeva espressamente che *"Alla scadenza del periodo contrattuale, nelle more dell'affidamento del nuovo appalto, nel rispetto dell'art. 125, comma 10, del d.lgs. 163/2006, l'IMPRESA si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione dei Servizi alle medesime condizioni stabilite nel contratto sino alla data di subentro del nuovo gestore e con modalità tali da garantire adeguato supporto alla FEM nel passaggio delle consegne"*;
 - preso inoltre atto che nel capitolato speciale d'appalto relativo alla procedura di gara in corso prevede espressamente che *"Qualora l'aggiudicazione della procedura di gara non avvenga in tempo utile per garantire l'avvio del servizio in coincidenza con l'inizio dell'anno solare, la FEM si riserva la facoltà di posticiparne l'avvio all'inizio dell'anno solare successivo ove emergesse che un subentro in corso d'anno determinerebbe l'insorgere di rilevanti e sproporzionate difficoltà amministrative/tecniche/giuridiche"*;
 - rilevato inoltre che l'art. 63, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016 consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara *"nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici"*;

- preso atto che le disposizioni sopra riportate (sia in riferimento d.lgs. 163/2006, ora non più in vigore ma vigente alla data di stipulazione del contratto con INFO LINE S.r.L., che in riferimento al d.lgs. 50/2016) delineano delle modalità di scelta del contraente di natura eccezionale rispetto a quelle ordinarie (che nel caso specifico, considerando la necessità di stipulare un contratto che copra il tempo necessario all'espletamento da parte dell'APAC della procedura di gara, è il confronto concorrenziale nell'ambito della trattativa privata diretta tramite richiesta d'offerta sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento - conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 *ter* 1 della L.P. 23/1990);
- ritenuto che per quanto indicato, nel caso specifico, siano pienamente presenti le ragioni che giustificano una "proroga tecnica" del contratto stipulato con INFO LINE S.r.L. tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. In particolare si ritiene che nel caso specifico siano presenti le ragioni di "... *estrema urgenza derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili dall'ente aggiudicatore ...*" e tali ragioni non siano in alcun modo imputabili alla FEM. Infatti il ritardo nell'espletamento della procedura di gara in corso non può minimamente essere imputato alla FEM che viceversa si era premurata di chiederne con largo anticipo l'attivazione all'APAC (lettera prot. n. 0001344/gg/np di data 22 febbraio 2017) evidenziando la necessità di individuare l'operatore economico in tempo utile per garantire l'avvio dell'esecuzione del contratto entro il primo gennaio 2018. Inoltre la FEM ha sempre risposto immediatamente alle ulteriori richieste presentate da parte dell'APAC proprio per evitare di incidere negativamente sui tempi di gara pianificati. Sui tempi di pubblicazione del bando di gara ha inciso negativamente il tempo impiegato dal Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento per l'espressione del parere tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma 3 *bis* della L.P. 2/2016 (dal 27 aprile 2017 – data della richiesta formulata dalla FEM al 1 agosto 2017 – data di espressione del citato parere) oltretutto quello impiegato dall'APAC per la successiva pubblicazione del bando di gara (dal 2 agosto 2017 – data di trasmissione da parte della FEM della documentazione modificata per accogliere le indicazioni contenute nel citato parere al 6 ottobre 2017 – data di pubblicazione del bando di gara);
- ritenuto quindi che la FEM abbia attivato tutti gli strumenti necessari ad evitare di incorrere nella necessità di disporre una "proroga tecnica" del contratto stipulato con INFO LINE S.r.L. e che la stessa si sia di fatto resa necessaria per cause in toto non imputabili alla FEM bensì al procedimento centralizzato di individuazione del contraente imposto alla FEM stessa dall'art. 36 *ter* 1 della L.P. 23/1990;
- ritenuto inoltre che per le ragioni esposte oltretutto per la natura del servizio (che ha rilevanti oneri e tempi di implementazione ed avvio), si sia di fatto resa impraticabile per la FEM effettuare una qualsiasi procedura di individuazione del contraente aperta a più operatori economici (ulteriore rispetto a quella attivata tramite l'APAC) e si sia quindi sostanzialmente imposto di disporre un affidamento al precedente operatore economico INFO LINE S.r.L. in rapporto di continuità con il precedente contratto d'appalto e ricorrendo alle eccezionali modalità di affidamento previste in queste situazioni dal d.lgs. 50/2016;
- rilevato che il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può avvenire esclusivamente "... *nella misura strettamente necessaria...*" che nel caso specifico, tenuto conto di quanto indicato dal responsabile della Ripartizione ORU e dal responsabile della Ripartizione CFC, non può che coincidere con l'intero anno 2018 riservando tuttavia alla FEM la facoltà di recesso anticipato qualora nel frattempo venga individuato da parte dell'APAC l'operatore economico aggiudicatario e questo dia

sufficienti garanzie per superare tutte le rilevanti problematiche (amministrative/tecniche/giuridiche) che portano oggi a ritenere eccessivamente gravoso un subentro in corso d'anno;

- preso atto che l'operatore economico INFO LINE S.r.L. si è reso disponibile a praticare alla FEM le medesime condizioni contrattuali previste nel precedente contratto d'appalto (racc. n. 126/2012 di data 21 agosto 2012) garantendo una prosecuzione, senza interruzioni, delle prestazioni contrattuali;
- rilevato che la Ripartizione ORU, prendendo come riferimento l'importo unitario del precedente contratto d'appalto (Euro 7,56 per ogni cedolino, oneri fiscali esclusi), ha stimato in complessivi Euro 66.000,00, al netto degli oneri fiscali, l'importo del contratto d'appalto da sottoscrivere con INFO LINE S.r.L. per una "proroga tecnica" di durata massima di un ano (dal 01/01/2018 al 31/12/2018);
- ritenuto quindi di affidare per la durata massima di un anno con decorrenza 01/01/2018 e alle medesime condizioni contrattuali stabilite nel contratto d'appalto racc. n. 126/2012 di data 21 agosto 2012, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016, il servizio in oggetto all'operatore economico INFO LINE S.r.L. con sede legale in via Colorno, 63/a, 43122 – Parma (PR), codice fiscale e partita IVA 01921940340, per un importo contrattuale stimato pari ad Euro 66.000,00 (sessantaseimila/00), al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali. La durata di tale "proroga tecnica" viene fissata in massimo un anno con decorrenza 01/01/2018 e con riserva della FEM della facoltà di recesso anticipato qualora nel frattempo venga individuato da parte dell'APAC l'operatore economico aggiudicatario e questo dia sufficienti garanzie per superare tutte le rilevanti problematiche (amministrative/tecniche/giuridiche) che portano oggi a ritenere eccessivamente gravoso un subentro in corso d'anno.

Tutto ciò premesso:

- visto l'art. 18 dello Statuto;
- visto l'art. 23 e 26 del ROF della FEM;
- vista la L.P. 2/2016, la L.P. 23/1990, il DPGP 10-40/Leg./1991 e il d.lgs. 50/2016;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2086 di data 24 novembre 2016;
- vista la procura del 27 agosto 2015;
- visti gli atti citati in premessa.

d e t e r m i n a

- 1) di affidare, per la durata massima di un anno con decorrenza 01/01/2018 e alle medesime condizioni contrattuali stabilite nel contratto d'appalto racc. n. 126/2012 di data 21 agosto 2012, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016, il servizio in oggetto all'operatore economico INFO LINE S.r.L. con sede legale in via Colorno, 63/a, 43122 – Parma (PR), codice fiscale e partita IVA 01921940340, per un importo contrattuale stimato pari ad Euro 66.000,00 (sessantaseimila/00), al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali;

- 2) di fissare in massimo un anno con decorrenza 01/01/2018 la durata di tale “proroga tecnica” con riserva della FEM della facoltà di recesso anticipato qualora nel frattempo venga individuato da parte dell’APAC l’operatore economico aggiudicatario e questo dia sufficienti garanzie per superare tutte le rilevanti problematiche (amministrative/tecniche/giuridiche) che portano oggi a ritenere eccessivamente gravoso un subentro in corso d’anno;
- 3) di subordinare l’efficacia dell’individuazione di cui al punto 1) alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e alla proroga delle garanzie sulla corretta esecuzione del contratto (cauzione definitiva);
- 4) di dare atto che al perfezionamento del contratto si provvederà, secondo quanto stabilito dall’art. 26 del ROF, richiamando le condizioni contrattuali stabilite nel contratto d’appalto racc. n. 126/2012 di data 21 agosto 2012 e subordinando l’efficacia del contratto d’appalto alla verifica di cui al punto 3);
- 5) di affidare alla ripartizione PCA la cura degli obblighi di post-informazione stabiliti dal d.lgs. 50/2016 e ogni altro atto conseguente all’affidamento;
- 6) di dare atto che gli oneri finanziari conseguenti all’affidamento della fornitura in oggetto sono posti a carico del Bilancio/Budget della direzione generale.

=== o 0 o ===

GG/f.to Giuseppe Gubert

FC/f.to Fabio Calliari

GF/f.to Gabriele Fauri

IL DIRETTORE GENERALE

- dott. Sergio Menapace -

f.to Menapace